

AGGIORNAMENTO FISCALE MARZO
CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA DEL SUD

PREMESSA

Il DL Sud ha istituito il Credito di imposta per la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Il credito è riservato agli investimenti per acquisto o leasing di beni strumentali per strutture produttive già esistenti o da realizzarsi, e per acquisti e leasing di terreni e immobili.

Il credito sarà commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Il Credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per l'anno 2024.

Con decreto attuativo del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR saranno definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto nel limite di spesa.

SOGGETTI AMMESSI ED ESCLUSI

Sono ammissibili tutte le imprese, (comprese le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura).

Unica esclusione riguarda i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell'investimento medesimo.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento relativo all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise, Abruzzo.

Il Credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento compreso tra 200.000 e 100 milioni di euro:

- facenti parte di un progetto di investimento iniziale, che consiste nella creazione di nuovo stabilimento, diversificazione della produzione, ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente ovvero nell'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento chiuso o in via di chiusura (art. 2 punti 49, 50 e 51, del regolamento UE n. 651/2014);
- acquisto – anche mediante contratti di locazione finanziaria – di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato;
- acquisto di terreni e all'acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 ed entro un limite massimo del 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Si considera applicabile la prassi dell'Agenzia delle Entrate dettata già con riferimento al credito d'imposta investimenti Mezzogiorno, ZES e ZLS in vigore fino al 31 dicembre 2023 e, in particolare:

- risposta ad interpello n. 322/2020 e seguenti: il credito d'imposta agevola soltanto i beni materiali "macchinari, impianti e attrezzature" classificati, secondo il documento OIC 16, nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell'attivo di Stato patrimoniale;
- risposta ad interpello n. 310/2023: non è ammissibile il costo sostenuto per l'acquisto di un immobile strumentale già utilizzato e privo del requisito di novità; sono, al contrario, ammissibili le spese di ampliamento di un immobile esistente, poiché l'art. 3 lettera e 1) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia qualifica espressamente come nuova costruzione anche l'ampliamento di edifici esistenti all'esterno della sagoma esistente.

In particolare: il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Il nuovo Credito d'imposta sarà attribuito nei limiti della misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, recante soglie più elevate rispetto alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 a cui, per esplicita previsione del legislatore, occorre riferirsi per il Credito d'imposta SUD e ZES vigenti. Più in dettaglio, le aliquote previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 sono diversificate per regione, come segue:

REGIONI	GRANDI IMPRESE (e PMI in caso di grandi progetti di investimento)	MEDIE IMPRESE (per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di €)	PICCOLE IMPRESE (per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di €)
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia	40%	50%	60%
Molise, Basilicata e Sardegna	30%	40%	50%
Abruzzo	15%	25%	35%

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997.

A tale scopo, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Al credito non si applica il limite annuale di 250.000 euro di cui all'articolo 1 comma 53 della L. n. 244/2007.

Dal momento che il credito d'imposta ZES Unica è riconosciuto nei limiti massimi stabiliti dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale 2022-2027, non è possibile il cumulo sulle stesse spese con altri strumenti agevolativi in regime di esenzione quali la Nuova Sabatini.

È, invece, possibile il cumulo con i crediti d'imposta sui beni strumentali materiali ed immateriali 4.0 – essendo questi ultimi norme fiscali a carattere generale – a condizione di non superare i costi effettivi sostenuti.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento



Distinti saluti

Attenzione: Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.